

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2001913** Data: **28.01.2013**

Oggetto: **Novità in materia di IVA intracomunitaria in vigore dal 01 gennaio 2013**

## **NOVITA' IN MATERIA DI IVA INTRACOMUNITARIA IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2013**

**Gentile Associato,**

come già anticipato dalle Circolari Fisco prot. 2000313, prot. 2000613 e prot. 2001113, la Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228 del 24/12/2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29/12/2012) ha apportato significative novità nel comparto IVA, sia nazionale che intracomunitaria, con la presente circolare si analizzano brevemente le principali modifiche apportate in ambito comunitario.

La Legge n. 228 del 24/12/2012, recependo la direttiva UE 2010/45/UE ha apportato novità riguardanti il momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie, la fatturazione e la registrazione delle operazioni effettuate in ambito comunitario.

Di seguito analizziamo brevemente le modifiche apportate al Decreto Legislativo n. 331/1993 (istitutivo dell'IVA intracomunitaria):

- 01) art. 39 – effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari;
- 02) art. 46 commi 2 e 5 – fatturazione delle operazioni intracomunitarie;
- 03) art. 47 commi 1, 3 e 4 – registrazione delle operazioni intracomunitarie.

### **01) EFFETTUAZIONE DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI.**

Ai sensi del nuovo art. 39 del D.L. 331/93, così come modificato dall'art. 1, comma 326, lettera b), della Legge di Stabilità 2013, l'acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato nel momento in cui si ritiene eseguita un'analoga cessione di beni interna: conseguentemente il momento di effettuazione sia dell'acquisto che della cessione intracomunitaria di beni coincide con la data di consegna o spedizione di beni a partire dallo Stato membro di provenienza.

In pratica **dal 1° gennaio 2013** per gli **acquisti intracomunitari** conta il **momento della partenza dei beni dall'altro Paese europeo**, mentre per le **cessioni** di beni nulla è stato modificato e si prende in considerazione **sempre il momento della spedizione o inizio del trasporto**.

Perciò dal 01/01/2013 il momento di effettuazione degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie coincidono.

Si fa presente, inoltre, che per effetto di quanto previsto dal novellato comma 2 del medesimo articolo non rilevano eventuali acconti.

Infatti il 2° comma dell'art. 39 nella nuova formulazione prevede che *“se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata **emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria** la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla **data della fattura**”*.

Da quanto esposto nel precedente inciso viene confermata che se anteriormente al verificarsi del momento di effettuazione, come definito sopra, viene emessa fattura, l'operazione intracomunitaria si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all'importo fatturato; mentre è stata cancellata la disposizione che attribuiva analogo effetto anticipatorio al pagamento eseguito anteriormente alla consegna dei beni, di conseguenza, negli scambi intracomunitari di beni gli acconti divengono irrilevanti.

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

Il nuovo comma 3 dell'art. 39 prevede che le cessioni e gli acquisti di beni intracomunitari effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese (esempio: cessioni in esecuzione di contratti di somministrazione).

Detta disposizione *non* si applica alle così dette "vendite a distanza" ed alle cessioni con installazione nel paese di destinazione.

Mentre per le cessioni ad effetti sospesi o differiti ad un momento diverso dalla consegna del bene continua a rilevare, come momento di effettuazione dell'operazione, quello in cui si producono tali effetti traslativi.

In ogni caso, tali operazioni si considerano effettuate decorso un anno dalla consegna.

Per i contratti estimatori e simili, conta la rivendita a terzi o l'atto del prelievo dei beni da parte del ricevente o, ancora, la scadenza del termine previsto per la restituzione, ferma restando la rilevanza dell'operazione dopo un anno dal ricevimento dei beni. Per le fattispecie in esame, il differimento del momento d'effettuazione opera a condizione che la movimentazione dei beni sia correttamente monitorata attraverso l'annotazione sul registro di cui all'articolo 50, quinto comma, del D.L. 331/93.

## 02) FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE.

L'art. 1, comma 326, lettera e), della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha modificato l'art. 46, comma 2, del D.L. 331/93 prevedendo che per le cessioni intraUE, in analogia a quanto previsto per le operazioni interne, la fatturazione debba avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La fattura deve, inoltre, riportare l'annotazione "che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale".

Il medesimo articolo della Legge di Stabilità 2013 ha riscritto anche il comma 5 dell'articolo 46 prevedendo che il cessionario di un acquisto intracomunitario (art. 38, comma 2 e 3, lettera b) che non abbia ricevuto la relativa fattura di acquisto entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, debba emettere, entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa, la fattura in un unico esemplare.

Nel caso, invece, in cui la fattura sia stata effettivamente ricevuta, ma risultasse emessa per un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere una fattura integrativa entro il 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

## 03) REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE.

Ricordando che le fatture relative agli **acquisti** devono essere **previamente integrate**, il nuovo comma 1 dell'art. 47 del D.L. 331/93, così come modificato dall'articolo 1, comma 326, lettera f) della Legge di Stabilità 2013), modifica i **termini di registrazione**, prevedendo che le stesse debbano essere **annotare distintamente**, entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello di ricezione della fattura, con **riferimento al mese precedente**, nel registro delle fatture emesse (per l'imposta a debito), secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche dell'eventuale corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera.

Ai fini della detrazione è previsto che, dal 1° gennaio 2013, le fatture debbano essere annotate nel registro di cui all'art. 25 del DPR 633/72 anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è stato esercitato il diritto alla detrazione.

*Secondo quanto disposto dal nuovo articolo 47, comma 4, del D.L. 331/93 le fatture relative alle **cessioni intracomunitarie** devono essere **registrate distintamente**, nel registro di cui all'art. 23 del DPR 633/72, **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di **effettuazione dell'operazione** ma con riferimento al mese in cui è effettuata l'operazione (esempio: cessione intracomunitaria effettuata il 10 gennaio 2013 deve essere fatturata entro il 15 febbraio 2013, ed il documento deve essere registrato entro lo stesso 15 febbraio 2013, ma con riferimento al mese di gennaio 2013 – mese in cui è stata effettuata l'operazione).*

*Si ricorda che rimane sempre la possibilità di tenere dei registri iva sezionali ove registrare separatamente le operazioni iva nazionali da quelle intracomunitarie.*

*Ai sensi del novellato art. 47, comma 3, del D.L. 331/93 in caso di acquisto intracomunitario da parte di un Ente non commerciale (art. 4, comma 4, del DPR 633/72), non soggetto passivo d'imposta, le fatture devono essere annotate, previa loro progressiva numerazione, entro i termini ordinari previsti, in un apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del DPR 633/72.*

*Inoltre ai sensi del nuovo art. 49, comma 1, del DPR 633/72 nel caso in cui, al di fuori di tale ipotesi, i soggetti in parola abbiano effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, sono tenuti a presentare, in via telematica entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta su apposito modello conforme a quello approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate.*

*Ad oggi non sono state diramate istruzioni da parte degli organi competenti.*

Distinti saluti.

**Per ASSOSNAI**  
**Studio Bondavalli**